

11. Convenzione tra l'Università di Catania (Di3A) e il Parco Archeologico Naxos Taormina (DELIBERA ISTRUITA DALL'UFF. AMMM. DI VIA VALDISAVOIA)

Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la proposta pervenuta dalla prof.ssa Daniela Romano in merito alla stipula di un accordo di collaborazione tra il Di3A e il Parco Archeologico Naxos di Taormina, per la realizzazione di attività di ricerca e di studio, meglio specificate nell'Allegato tecnico (Allegato 1) che fa parte integrante dell'Accordo e le cui attività saranno svolte presso il Parco Archeologico e il Di3A.

In particolare il Parco Archeologico Naxos si impegna a:

- a) cofinanziare le attività in programma e a mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
- b) mettere a disposizione del Di3A la documentazione esistente che si renderà necessaria nel corso delle attività oggetto del presente accordo;
- c) programmare e organizzare incontri presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia.

L'Università di Catania (Di3A) si impegna a:

- a) operare in sinergia con il Parco per l'esecuzione delle attività di ricerca e studio b) mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità e i propri laboratori e mezzi per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle ricerche e degli studi di cui all'Allegato tecnico;
- b) operare in sinergia con il Parco per la predisposizione di metodologie e soluzioni migliorative attinenti l'oggetto dei temi di ricerca del presente accordo.

Le attività dell'accordo potranno formare oggetto di tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia. Il Parco Archeologico Naxos verserà all'Università di Catania (Di3A), a titolo di rimborso delle spese complessive effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività, un importo di euro 10.000,00 così suddiviso:

- a) 80% per le attività di studio e ricerca;
- b) 20% per la promozione e pubblicità delle attività svolte.

I movimenti finanziari previsti nell'ambito dell'accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute. È escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno per il Di3A.

Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso, lo stesso è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73. Saranno a carico di ciascuna delle parti i costi relativi alle ricerche condotte per specifica competenza da ognuna delle parti.

I responsabili scientifici dell'Accordo sono per il Di3A la prof.ssa Daniela Romano; per il Parco l'arch. Vera Greco.

La suddetta collaborazione avrà la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di stipula e potrà essere prorogata su eventuale richiesta motivata da ambedue le Parti.

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito.

Il Consiglio,

CONVENZIONE

TRA

PARCO ARCHEOLOGICO NAXOS TAORMINA

C.F. e partita IVA 96012630834, rappresentato dal Direttore arch. Venera Greco, nata a Catania il 20 aprile 1958, domiciliata agli effetti del presente atto presso il Parco Archeologico di Naxos, via Lungomare Schisò, Giardini Naxos, autorizzata al presente atto dalla determinazione Commissario Straordinario come da verbale n°..... del..... 2019;

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA - DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE (Di3A)

con sede legale in piazza Università, 2, 95131 Catania, Codice Fiscale - Partita IVA 02772010878, nella persona del Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Catania, prof. Francesco Basile, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

PER

ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA

PREMESSO CHE

- 1) il Parco Archeologico di Naxos Taormina (di seguito Parco) è un "museo diffuso" e come tale deve rendere palese al visitatore il rapporto tra archeologia e paesaggio storico;
- 2) il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania (Di3A) (di seguito DI3A) possiede una consolidata esperienza nella ricerca, sia sperimentale che di laboratorio e di campo, in ambito agronomico;
- 3) in particolare, il DI3A dispone di esperti in grado di pianificare la gestione del verde esistente per ricostruire il verde "storico";

- 4) in tale contesto il DI3A ha interesse a svolgere attività di studio e ricerca nell’ambito del Parco;
- 5) il Parco e il DI3A (di seguito “le Parti”) hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione istituzionale finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni nell’ambito delle tematiche in precedenza citate, avviando uno specifico programma di studio e ricerca sui rapporti tra area archeologica, vegetazione e paesaggio;
- 6) l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- 7) ai sensi dell’art. 5, comma 6 e 7 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, le Pubbliche amministrazioni possono concludere accordi che non rientrano nel campo di applicazione degli appalti pubblici e, pertanto, senza necessità di dover esperire gare ad evidenza pubblica, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l’Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
 - d) che il Consiglio del DI3A nella seduta del, ha approvato la stipula del presente accordo di collaborazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dell'attività di ricerca e studio specificata nell'Allegato tecnico (Allegato 1) al presente accordo.

Articolo 3

Modalità di esecuzione delle attività

1. Il Parco si impegna a:

- a) operare in sinergia con il DI3A per l'esecuzione delle attività di ricerca secondo quanto riportato nell'Allegato tecnico al presente accordo;
- b) cofinanziare le attività in programma e a mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
- c) mettere a disposizione del DI3A la documentazione esistente che si renderà necessaria nel corso delle attività oggetto del presente accordo;
- d) programmare e organizzare incontri presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia.

2. Il DI3A si impegna a:

- a) operare in sinergia con il Parco per l'esecuzione delle attività di ricerca e studio;
- b) mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità e i propri

laboratori e mezzi per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle

ricerche e degli studi di cui all'Allegato tecnico;

b) operare in sinergia con il Parco per la predisposizione di metodologie e soluzioni migliorative attinenti l'oggetto dei temi di ricerca del presente accordo.

3. Le attività dell'accordo potranno formare oggetto di tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

4. Il ricorso a personale non strutturato (assegnisti di ricerca e/o borsisti) e l'acquisizione di beni e servizi dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza, partecipazione, pubblicità e non discriminazione. Nell'ambito del presente accordo potranno essere ricomprese e rendicontate le attività di assegnisti di ricerca e/o borsisti che già svolgono attività di collaborazione con il DI3A.

Articolo 4

Referenti e responsabili scientifici

1. Ciascuna delle parti indica un referente della Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutiva della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.

- per il DI3A è la Prof.ssa Daniela Romano;
- per il Parco l'Arch. Vera Greco;

2. I responsabili scientifici delle attività oggetto del presente accordo sono:

- per il DI3A la prof.ssa Daniela Romano;
- per il Parco l'arch.Vera Greco;

3. I suddetti Referenti/Responsabili scientifici potranno avvalersi di collaboratori

interni per l'espletamento delle attività in oggetto. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Referente/Responsabile sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 5

Decorrenza e durata dell'Accordo

1. Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed ha una durata di 12 mesi dalla predetta data di efficacia, secondo le tempistiche individuate nella tabella relativa al cronoprogramma delle attività contenuta nell'Allegato tecnico (Allegato 1) al presente accordo.
2. Il termine finale potrà essere prorogato su eventuale richiesta motivata di ambedue le Parti.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo, previa comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte con un preavviso di 30 giorni; in tal caso è fatto salvo il rimborso forfettario delle spese già sostenute dal DI3A fino alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 6

Programma delle attività

1. Visto l'accordo fra Parco e Legambiente, il programma di studi e ricerche si distingue per attività e fasi temporali, secondo cronoprogramma di seguito descritto:
 - a) realizzazione di studi e ricerche sui rapporti fra area archeologica, vegetazione e paesaggio in genere;
 - b) esecuzione di puntuale analisi dell'intorno ambientale e delle caratteristiche dei siti di pertinenza del parco per potere effettuare ipotesi di interventi coerenti con le specificità ambientale;
 - c) elaborazione di ipotesi progettuali degli spazi di pertinenza del parco,

funzionali non solo ad una ricostruzione «filologicamente» attendibile degli

spazi a verde, ma anche alla necessità di qualificare l'intero spazio
museale;

d) proposte di rifacimento e/o restauro di spazi a verde di pertinenza del parco
archeologico;

e) analisi dello stato fitosanitario degli esemplari in atto presenti nel parco
archeologico;

f) ipotesi per implementare la presenza del verde, migliorando l'offerta
recettiva (punti di sosta e/o ristoro) e culturale (realizzazione di un orto
botanico tematico);

g) accoglienza di giovani studenti e laureati dell'Università di Catania presso
le strutture dell'Ente per la realizzazione di stage e tirocini;

h) organizzazione di convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di
interesse istituzionale specifico;

i) pubblicizzazione e promozione dell'attività svolta e/o in fase di
realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione a
disposizione (sia su supporti tradizionali che tramite ICT).

Articolo 7

Oneri finanziari

1. Il valore complessivo dell'attività di studio del presente accordo di collaborazione
scientifica è pari a euro 10.000,00 (diecimila euro);

2. L'onere finanziario risulta così suddiviso:

a) 80% per le attività di studio e ricerca;

b) 20% per la promozione e pubblicità delle attività svolte.

3. I movimenti finanziari previsti nell'ambito del presente accordo si configurano

esclusivamente come ristoro delle spese sostenute. È escluso il pagamento di un

vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno per il DI3A;

4. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso, lo stesso è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

5. Il Parco provvederà ad erogare a favore del DI3A il rimborso delle spese sostenute.

6. Le erogazioni saranno effettuate sul numero di conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d'Italia intestato all'Università degli Studi di Catania-Amministrazione centrale n. 306383/512, con indicazione di specifica causale.

Articolo 8

Utilizzo del logo

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare i loghi del Parco e del DI3A potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

2. L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 9

Personale - Clausola sociale

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Si impegna inoltre ad adempiere, nell'esecuzione del presente accordo, a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, a quelli relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli

sulle assicurazioni sociali. Provvederà infine alla copertura assicurativa del proprio personale.

2. Il personale del Parco e del DI3A o altro da questi delegato, che si rechi presso ciascuna Parte per lo svolgimento delle attività relative al presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei locali della stessa Parte.

Articolo 10

Proprietà dei risultati

1. I risultati delle attività svolte saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. In particolare le metodologie e linee guida sviluppate saranno rese disponibili a tutti gli enti e amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo competenti in materia di difesa del suolo e di gestione del rischio alluvioni. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi se non previo accordo delle Parti.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

Articolo 11

Informativa trattamento dati

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

Articolo 12

Riservatezza

1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni di cui sia venuta a conoscenza o trasmesse nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, ed a trattarle con la massima riservatezza.
2. I dipendenti e/o collaboratori dovranno tutelare con la dovuta riservatezza e cautela tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente accordo.
3. Il suddetto obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato e fatto rispettare anche successivamente alla scadenza del presente accordo.

Articolo 13

Codice etico e codice di comportamento

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 14

Controversie

1. In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente accordo, le Parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.
2. In caso contrario le relative questioni dovranno essere devolute alla competenza del Foro individuato in base alla Legge.

Articolo 15

Oneri fiscali

1. Il presente accordo, sottoscritto con firma digitale, come previsto dall'art. 15,

comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., è soggetto a registrazione solo in
caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; le spese di
registrazione saranno a carico della parte richiedente.

2. Le spese di bollo sono a carico delle Parti.

Per il Parco Archeologico di Naxos	Per l'Università degli Studi di Catania -
Taormina	DI3A
Il Direttore	Il Rettore pro-tempore
Arch.Vera Greco	Prof. Francesco Basile